

Legge per migliorare la tutela dei diritti sui social network (*Netzwerkdurchsetzungsgesetz – NetzDG*)

Law to Enhance Legal Enforcement on Social Network (Netzwerkdurchsetzungsgesetz – netzDG)

Germania
hate speech
social network
responsabilità degli ISP
libertà di espressione

Traduzione a cura di Giorgio Giannone Codiglione
Assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Salerno

Articolo 1

Legge per migliorare la tutela dei diritti sui social network

§ 1

Ambito di applicazione

(1) La legge si applica ai fornitori di servizi di telecomunicazione che per scopo di profitto gestiscono piattaforme Internet progettate per permettere agli utenti di condividere qualunque tipo di contenuto o di renderlo accessibile al pubblico (social network). Le piattaforme che offrono contenuti di tipo giornalistico o editoriale, rispetto ai quali la responsabilità è dello stesso fornitore di servizi, non sono considerate come social network ai sensi della presente legge. Lo stesso vale per le piattaforme che sono destinate alla comunicazione individuale o alla diffusione di contenuti specifici.

(2) Il gestore di un social network è esonerato dagli obblighi di cui ai §§ 2 e 3 se il social network ha meno di due milioni di utenti registrati in Germania.

(3) Per contenuto illecito si intende il contenuto definito nel comma (1), che soddisfa quanto previsto dai §§ 86, 86a, 89a, 91, 100a, 111, 126, 129-129b, 130, 131, 140, 166, 184b in combinato disposto con 184d, 185-187, 241 o 269 del codice penale e che non è legittimo.

§ 2

Obbligo di resocontare

(1) Il gestore di un social network che ha ricevuto più di 100 segnalazioni di contenuti illeciti in un anno solare è obbligato a redigere semestralmente un rapporto in lingua tedesca sulla gestione delle segnalazioni di contenuti illeciti sulle proprie piattaforme, completo delle informazioni di cui al comma (2) ed è obbligato a pubblicarlo sulla Gazzetta Federale e sulla propria home-page entro un mese dalla fine di ogni semestre di riferimento. Il rapporto pubblicato sulla propria home-page deve essere facilmente individuabile, direttamente accessibile e costantemente disponibile.

(2) Il rapporto deve contenere:

1. Osservazioni generali sulle azioni intraprese dal gestore del social network al fine di eliminare dalla piattaforma ogni attività penalmente rilevante,
2. Descrizione dei meccanismi di invio delle segnalazioni riguardanti contenuti illeciti e dei criteri utilizzati per decidere sulla cancellazione o sul blocco dei contenuti illeciti,
3. Indicazione del numero delle segnalazioni di contenuti illeciti ricevute durante il periodo di riferimento, distinguendo tra segnalazioni ricevute da associazioni o da utenti e ancora evidenziando i motivi del reclamo,
4. Informazioni su organizzazione, risorse, competenze tecniche e linguistiche delle unità responsabili della gestione delle segnalazioni, nonché sulle attività di formazione e supporto dei soggetti responsabili della gestione delle segnalazioni,
5. Informazioni sulla partecipazione delle associazioni di categoria con l'indicazione dell'eventuale specifica via di accesso per le loro segnalazioni,
6. Indicazione del numero di segnalazioni in cui è stato consultato un soggetto terzo prima di adottare la decisione,

7. Indicazione del numero di segnalazioni che durante il periodo di riferimento hanno condotto all'eliminazione o al blocco di un contenuto offensivo, distinguendo tra quelle presentate da associazioni o dagli utenti e ancora indicando i motivi del reclamo o se sussiste un'ipotesi di cui al § 3, comma (2), punto 3, lettera a) e, in tal caso, se proviene da un reclamo di un utente o da un'organo di autoregolamentazione riconosciuto ai sensi del § 3, comma (2), punto 3, lettera b),

8. Indicazione del tempo intercorso tra la ricezione della segnalazione e la cancellazione o il blocco dei contenuti illeciti, distinguendo tra segnalazioni formulate da associazioni o dagli utenti, precisando le motivazioni e i periodi temporali "entro 24 ore"/"entro 48 ore"/"entro una settimana"/"in una data successiva",

9. Misure intraprese per informare della decisione adottata i soggetti che hanno inoltrato la segnalazione e gli utenti che hanno pubblicato il contenuto oggetto di contestazione.

§ 3

Gestione dei reclami riguardanti contenuti illeciti

(1) Il gestore di un social network deve garantire una procedura efficace e trasparente per la gestione delle segnalazioni di contenuti illeciti ai sensi dei commi (2) e (3). Il prestatore deve fornire agli utenti una procedura per la trasmissione delle segnalazioni riguardanti contenuti illeciti facilmente individuabile, direttamente accessibile e costantemente disponibile.

(2) La procedura deve garantire che il gestore del social network:

1. Accolga immediatamente la segnalazione, verifichi se il contenuto segnalato è illecito e va rimosso o se l'accesso a detto contenuto deve essere bloccato,

2. Rimuova o blocchi l'accesso a un contenuto manifestamente illecito entro 24 ore dalla ricezione della segnalazione, salvo che il social network abbia concordato con l'autorità giudiziaria competente un periodo più lungo per la cancellazione o il blocco dei contenuti manifestamente illeciti,

3. Rimuova o blocchi senza indugio tutti i contenuti illeciti, entro sette giorni dalla ricezione della segnalazione; il termine di sette giorni può essere superato se:

a) la decisione sull'illiceità del contenuto dipende dalla falsità di una dichiarazione o dipende chiaramente dalle circostanze di fatto; in tali casi, il gestore del social network può dare all'utente l'opportunità di replicare alla segnalazione prima che venga adottata una decisione;

b) il social network rimette la decisione sull'illiceità a un organo di autoregolamentazione riconosciuto ai sensi dei commi (6) e (8) entro sette giorni dalla ricezione della segnalazione, accettando di conformarsi alla decisione di tale organo.

4. Nel caso di rimozione, mantenga il contenuto come prova e lo conservi per questo scopo per un periodo di dieci settimane nel rispetto delle direttive 2000/31/CE e 2010/13/UE.

5. Informi senza indugio chi ha inoltrato la segnalazione e l'utente di qualsiasi decisione adottata e ne fornisca le motivazioni.

(3) La procedura deve garantire che ogni segnalazione e ogni misura adottata vengano documentati nel rispetto delle direttive 2000/31/CE e 2010/13/UE.

(4) La gestione delle segnalazioni deve essere monitorata dal management del social network con controlli mensili. Ogni carenza organizzativa nella gestione delle segnalazioni ricevute deve essere immediatamente corretta. Il management del social network deve garantire ai soggetti preposti alla gestione delle segnalazioni corsi di formazione e programmi di supporto in lingua tedesca; questo deve accadere non meno di una volta ogni sei mesi.

(5) Le procedure di cui al comma (1) possono essere supervisionate da un soggetto designato dall'autorità amministrativa indipendente di cui al § 4.

(6) Un organismo viene riconosciuto come organo di autoregolamentazione ai sensi della presente legge se:

1. Assicuri l'indipendenza e le capacità tecniche delle proprie risorse,
2. Offra mezzi adeguati per garantire una valutazione rapida entro sette giorni,
3. Abbia adottato norme di procedura che regolino lo scopo e la durata della valutazione, stabiliscano i requisiti di ammissione dei social network affiliati e prevedano la possibilità di riesaminare le decisioni,
4. Abbia attivato un servizio di ricezione delle segnalazioni e,
5. Sia finanziato da diversi gestori di social network o istituzioni garantendo la disponibilità di mezzi adeguati. L'organismo deve rimanere aperto all'adesione di altri prestatori di servizi e in particolare di social network.

(7) La decisione di accreditamento di un organo di autoregolamentazione è presa dall'autorità amministrativa di cui all'articolo 4.

(8) L'accREDITAMENTO può essere revocato in tutto o in parte o collegato al soddisfacimento di ulteriori requisiti se qualcuna tra le condizioni iniziali non viene più soddisfatta.

(9) L'autorità amministrativa di cui al § 4 può anche inibire temporaneamente l'esercizio della facoltà del social network di rimettere le decisioni ad un organo di autoregolamentazione di cui al comma (2), n. 3), lettera b) ove ci sia un ragionevole motivo per pensare che il prestatore sia venuto meno agli obblighi di cui al comma (2), numero 3, non affiliandosi al sistema di autoregolamentazione.

§ 4

Sanzioni

(1) È illecito ogni atto commesso da chi, con dolo o colpa,

1. Contrariamente al § 2, comma (1), primo periodo, non provvede al rapporto, o non vi provvede in maniera corretta e completa entro i termini, oppure non lo pubblica, o non lo pubblica correttamente, o maniera completa, secondo le modalità previste o entro i termini,
2. Contrariamente al § 3, comma (1), primo periodo, non predispone, o non predispone correttamente o in maniera completa una procedura per la gestione delle segnalazioni delle associazioni o degli utenti residenti o domiciliati nella Repubblica Federale tedesca,
3. Contrariamente al § 3, comma (1), secondo periodo, non prevede una procedura di cui sopra o non la mette a disposizione correttamente,
4. Contrariamente al § 3, comma (4), primo periodo, non attua il monitoraggio della gestione delle segnalazioni o non lo attua correttamente,
5. Contrariamente al § 3, comma (4), secondo periodo, non corregge una carenza organizzativa o non la elimina tempestivamente,
6. Contrariamente al § 3, comma (4), terzo periodo, non offre o non fornisce tempestivamente formazione o supporto,

7. Contrariamente al § 5, non nomina una persona autorizzata a ricevere notifiche nella Repubblica Federale tedesca o non nomina una persona autorizzata a ricevere richieste di informazioni nella Repubblica Federale tedesca o,

8. contrariamente al § 5, comma (2), secondo periodo, non risponde alle richieste di informazioni agendo come soggetto autorizzato a ricevere notifiche.

(2) Nel caso di violazione dell'art. 5, può essere inflitta un'ammenda fino a cinquecentomila euro; nel caso di violazione dell'art. 2, comma (1) e 3 commi (1) e (4), un'ammenda fino a cinque milioni di euro. Si applica in ogni caso il § 30, comma secondo, terzo periodo, della legge sugli illeciti amministrativi.

(3) La sanzione può essere applicata anche se il fatto non viene compiuto all'interno della Repubblica Federale tedesca.

(4) L'autorità amministrativa competente ai sensi del § 36, comma (1), n. 1, della legge sugli illeciti amministrativi è l'Ufficio Federale di giustizia. Il Ministero Federale della giustizia e tutela dei consumatori, di concerto con il Ministero Federale degli interni, il Ministero dell'economia e l'energia e il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture digitali fissa i principi amministrativi generali di cui l'autorità di regolamentazione deve tenere conto nell'accertare una violazione degli obblighi a carico dei gestori dei social network e nel determinare l'importo della relativa sanzione.

(5) L'autorità amministrativa competente può adottare un provvedimento basato sul fatto che i contenuti che non sono stati rimossi o sbloccati sono illeciti ai sensi del § 1, comma (3), previa decisione giudiziale che stabilisca la loro illiceità. Il tribunale competente a decidere sulla questione è quello chiamato a decidere sul ricorso avverso le relative sanzioni. La domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere trasmessa al tribunale insieme alla dichiarazione del social network. La domanda può essere decisa anche senza udienza orale. La decisione non è impugnabile ed è vincolante per l'autorità amministrativa.

§ 5

Persona autorizzata a ricevere notifiche nella Repubblica Federale tedesca

(1) I gestori dei social network devono nominare una persona autorizzata a ricevere notifiche nella Repubblica Federale tedesca e darne notizia sulla loro piattaforma in un modo facilmente individuabile e immediatamente accessibile. È possibile notificare a tale soggetto i procedimenti di cui al § 4 o i procedimenti giudiziari per la diffusione di contenuti illeciti avviato innanzi i tribunali tedeschi, nonché i relativi atti di promovimento.

(2) Al fine di garantire la ricezione delle richieste di informazioni da parte delle autorità nazionali incaricate dell'applicazione della legge, i gestori dei social network devono individuare una persona residente in Germania autorizzata a ricevere tali richieste. La persona autorizzata è tenuta a rispondere alle richieste di informazioni ai sensi del primo periodo entro 48 ore dalla loro ricezione. Nel caso in cui le informazioni richieste non vengano fornite in maniera esaustiva, ne deve essere data motivazione.

§ 6

Disposizioni transitorie

(1) La pubblicazione del resoconto di cui al § 2 è obbligatoria a partire dal primo semestre 2018.

(2) Le procedure di cui al § 3 devono essere introdotte entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e comunque entro tre mesi da quando i fornitori di un social network soddisfano i requisiti del § 1 solo in seguito.

Articolo 2

Modifiche alla Legge sulle telecomunicazioni (*Telemediengesetz*)

La legge sulle telecomunicazioni del 26 febbraio 2007, modificata per ultimo dall'articolo 1 della legge 21 luglio 2016, è modificata come segue:

1. Al paragrafo 14 sono aggiunte i seguenti commi da (3) a (5):

“(3) Inoltre, il prestatore di servizi può, in singoli casi, fornire informazioni circa i dati degli abbonati in suo possesso, nella misura in cui ciò sia necessario per le richieste di tutela civile per violazione di diritti assoluti derivante da un contenuto illecito come definito nel § 1, comma (3) del NetzDG.

(4) L'ostensione delle informazioni ai sensi del comma (3) deve essere autorizzata dall'autorità giudiziaria, su richiesta dalla parte offesa. La competenza spetta al tribunale regionale, a prescindere del valore della domanda. E' territorialmente competente il tribunale civile nel cui distretto la parte offesa ha la residenza, il domicilio, o la sede. Le disposizioni della legge sui procedimenti in materia familiare e in materia di giurisdizione volontaria si applicano conformemente. Le spese giudiziarie sono a carico della parte offesa. Contro la decisione del tribunale regionale è ammesso ricorso in appello.

(5) Il prestatore di servizi è coinvolto come parte interessata nei procedimenti di cui al comma (4). Può informare l'utente dell'avvio del procedimento”.

2. Nel § 15, comma (5), il quarto periodo è formulato come segue:

“Il § 14, commi da 2 a 5 si applicano conformemente.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente legge entrerà in vigore il primo ottobre 2017.